

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **211/1986** (ECLI:IT:COST:1986:211)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **21/05/1986**; Decisione del **09/07/1986**

Deposito del **24/07/1986**; Pubblicazione in G. U. **01/08/1986**

Norme impugnate:

Massime: **12552 12553**

Atti decisi:

N. 211

SENTENZA 9 LUGLIO 1986

Deposito in cancelleria: 24 luglio 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 38/1 s.s. del 1 agosto 1986.

Pres. LA PERGOLA - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1908, n. 105 (Abolizione del

lavoro notturno dei fornai), modificata dalle leggi 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498 promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 dal Pretore di Grosseto nei procedimenti penali riuniti a carico di Andreini Giovanni ed altri, iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Pretore di Trento nei procedimenti penali riuniti a carico di Ianes Renzo ed altri, iscritta al n. 1250 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 dal Pretore di Bra nel procedimento penale a carico di Bertolusso Giacinto ed altro, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto in fatto:

1.1. - Con ordinanza emessa l'11 dicembre 1978 (notificata il 20 e comunicata il 27 successivi; pubblicata nella G. U. n. 102 dell'11 aprile 1979 e iscritta al n. 105/1979) nei procedimenti penali riuniti a carico di Andreini Giovanni ed altri, il Pretore di Grosseto ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 71. 22 marzo 1908, n. 105, modificata con l. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 (comunicata il 25 giugno e notificata il 28 ottobre; pubblicata nella G. U. n. 74 bis del 27 marzo 1985 e iscritta al n. 1250/1984) nei procedimenti penali riuniti a carico di Ianes Renzo e 43 altri, imputati del reato previsto dall'art. 1 l. 22 marzo 1908, n. 105 modificato con l. 11 febbraio 1952, n. 63, per aver lavorato e fatto lavorare nelle ore comprese tra le 21 pom. e le 4 ant., il Pretore di Trento ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della l. 22 marzo 1906 (rectius 1908, n. 105) modificata dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63 nelle parti in cui vieta il lavoro notturno per un eccessivo spazio temporale e cioè tra le 11 e le 4, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost..

2.2. - Avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti del giudizio a quo; con atto depositato il 16 aprile 1985 ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta infondatezza della proposta questione.

3.1. - Con ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 (notificata il 31 e comunicata il 2 gennaio 1985; pubblicata nella G. U. n. 149 bis del 26 giugno 1985 e iscritta al n. 70/1985) nel procedimento penale a carico di Bertolusso Giovanni e Delcampo Giuseppe, esercenti del panificio SPAM s.n.c. di Sommariva Perno, sorpresi a panificare alle 1,30 del mattino, il Pretore di Bra ha giudicato, in riferimento agli artt. 3,35 e 41 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 l. 22 marzo 1908, n. 105, così come sostituita con l. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è costituita; ha spiegato intervento con atto depositato il 9 luglio 1985 per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta infondatezza e, in subordine, per la inammissibilità e comunque la infondatezza della proposta questione.

4. - Nell'adunanza del 21 maggio 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti.

Considerato in diritto:

5.1. - Il testo originario dell'art. 1 ("E vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23. // Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi") l. 22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, è stato sostituito, in virtù dell'art. 1 l. 11 febbraio 1952, n. 63, con: "È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di età superiore ai 18 anni, potrà protrarsi fino alle 23. // Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi".

L'art. 1, nel testo novellato in virtù dell'art. 1 l. 63/1952, è impugnato con le ordinanze 11 dicembre 1978 del Pretore di Grosseto (105/1979) per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. e 5 dicembre 1984 del Pretore di Bra (70/1985) per contrasto anche con l'art. 35.

5.2. - Il testo originario dell'art. 7 ("L'esercente nel cui panificio si contravvenga alla legge o al regolamento è punito con ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro o alle quali si riferisce la contravvenzione senza che possa sorpassare la somma complessiva di lire 1.000. // Sono puniti con ammenda sino a lire 90 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario. // Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350") l. 105/1908 è stato sostituito I) dapprima, in virtù dell'art. 2 l. 63/1952, con: "L'esercente che contravviene alla legge o al regolamento è punito con l'ammenda da lire mille a ottomila per ciascuna delle persone occupate nel lavoro, alle quali si riferisce la contravvenzione. // In caso di recidiva, oltre l'aggravamento della pena previsto dal codice penale, si può applicare la sospensione dall'esercizio dell'industria fino ad un mese. Durante la sospensione, l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga"; e II) poi, in virtù dell'art. un. 1. 16 ottobre 1962, n. 1498, con: "L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del relativo regolamento è punito con l'ammenda da lire 10.000 fino a lire 40.000 per ciascuna delle persone occupate alle quali la violazione si riferisce. Non è ammessa la definizione in via amministrativa. // In caso di recidiva, e fermo il disposto dell'art. 99 del Codice penale, il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. // Ove venga presentata domanda di oblazione ai sensi dell'art. 102 del Codice penale e la contravvenzione constatata costituisca violazione di norma che abbia in precedenza dato luogo a condanna o ad oblazione, il giudice, dopo l'emanazione del provvedimento che dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto. // Il Prefetto, valutate le circostanze, può disporre la

sospensione dell'esercizio dell'industria per un periodo non superiore ad un mese. // Durante il periodo di sospensione l'esercente è obbligato a corrispondere ai dipendenti la retribuzione normale, rapportata a quella corrisposta nell'ultimo periodo di paga".

5.3. - Posto che la ultima versione dell'art. 7 comma primo 1. 105/1908, dovuta all'art. un. 1498/1962, incrimina l'esercente di panificio in cui si lavora nelle ore notturne indicate nell'art. 1 l. 63/1952 è d'uopo scrutinare se la norma, nei limiti in cui incrimina tale attività dell'esercente, contrasti con gli artt. 3, 35 e 41 Cost..

La questione è stata giudicata, in riferimento all'art. 41, infondata dalla Corte con sent. 21/1964 e, in riferimento allo stesso parametro, manifestamente infondata con le ordd. 84/1964 e 121/1969, né le motivazioni addotte dai Pretori di Grosseto e di Bra e l'assunzione a parametri degli artt. 3 e 41 convincono la Corte a pervenire ad opposto avviso.

Gli argomenti con i quali si contesta la violazione della direttiva di parità garantita dall'art. 3 ricalcano le ragioni poste a base del sospetto di violazione dell'art. 35, né l'attentato alla iniziativa privata garantita dall'art. 41 comma primo muove da diverse premesse.

6. - Il Pretore di Trento, dopo avere nelle prime battute dell'ordinanza di rimessione sollevato d'ufficio la questione di illegittimità costituzionale delle norme in virtù delle quali lanes Lorenzo e 43 erano "imputati del reato di p.p. dall'art. 1 della legge 22 marzo 1908 modif. dalla legge 63/1952 per aver lavorato e fatto lavorare nelle ore comprese fra le 21 e le 4 per contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione", nel dispositivo "solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della legge 22 marzo 1906, modif. dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63, nella parte in cui vieta il lavoro notturno per un eccessivo spazio temporale e cioè fra le 21 e le 4".

In disparte il rilievo che soggetti del reato sono i soli esercenti e non anche i dipendenti, la discrasia tra motivazione e dispositivo, seppur non giustifica la declaratoria di inammissibilità dell'incidente per incoerenza tra l'una e l'altro, induce, ove si intenda la questione in riferimento al dispositivo, a dirla inammissibile per ciò che la graduazione della durata del divieto del lavoro notturno, in linea di massima ipotizzato legittimo, rientra nei poteri del legislatore ordinario sulla cui discrezionalità non può il sindacato di questa Corte operare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 105/1979, 1250/1984 e 70/1985,

- dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 71.22 marzo 1908, n. 105 sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai, modificata con ll. 11 febbraio 1952, n. 63 e 16 ottobre 1962, n. 1498, sollevata con ord. 11 dicembre 1978 del Pretore di Grosseto (n. 05/1979) in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., e con ord. 11 giugno 1984 del Pretore di Bra (n. 70/1985) anche con riferimento all'art. 35 Cost.,

- dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della l. 22 marzo 1908, n. 105 modificata dalla l. 11 febbraio 1952, n. 63 nella parte in cui vieta il lavoro notturno "per un eccessivo spazio temporale" e cioè fra le 21 e le 4, sollevata con ordinanza 11 giugno 1984 del Pretore di Trento (n. 1250/1984) in riferimento agli artt. 3,4 e 41 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.